



CITTA' DI BARLETTA
Città della Disfida

Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile

L'UFFICIO EUROPA INFORMA

BANDO REGIONALE

Fonte: www.sistema.puglia.it

Avviso FC/13 "Piani formativi aziendali e pluriaziendali"

Con determinazione dirigenziale del Servizio Formazione Professionale n. 2097 del 28 dicembre 2012 è stato approvato l'Avviso FC/13 "Piani formativi aziendali e pluriaziendali".

I piani formativi aziendali e pluriaziendali, sono rivolti alla formazione degli occupati di una o più imprese, al fine di adeguare e sviluppare le competenze organizzative e la professionalità dei dipendenti e possono essere presentati ed attuati da:

- singole imprese solo ed esclusivamente per i propri dipendenti;
- per i Piani pluriaziendali obbligatoriamente da Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o loro consorzi e/o Raggruppamenti Temporanei di Scopo (RTS), già costituiti o in via di costituzione;
- organismi di formazione accreditati per la macrotipologia "formazione continua", a cui l'azienda/e affidi/no l'incarico di realizzare l'attività formativa sia per i piani aziendali che pluriaziendali.

Nel caso di piani pluriaziendali affidati ad ente di formazione accreditato, le imprese partecipanti non saranno tenute a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo.

Il paragrafo E) dell'Avviso definisce le imprese beneficiarie e i lavoratori destinatari dell'intervento.

La domanda di partecipazione, da parte dei soggetti attuatori, deve essere presentata nelle forme e modalità previste dal paragrafo H) dell'Avviso, pena l'esclusione, esclusivamente a mano o tramite servizio di corriere espresso, al seguente indirizzo:

REGIONE PUGLIA - Servizio Politiche per il Lavoro

Viale Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 - B A R I

I termini di consegna sono inderogabilmente fissati, **pena l'esclusione**, secondo quanto di seguito stabilito:

- **1° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno 31/03/2013**

- **2° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno 30/06/2013**

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste:

- al Servizio Formazione Professionale, Via Corigliano 1 Zona Industriale - Bari, il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
- al seguente numero telefonico : 080/5405409;
- al seguente indirizzo email: f.leuci@regione.puglia.it

ALLEGATO AVVISO.



Regione Puglia

ALLEGATO A

**AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI
ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIATE
DALLO STATO**

LEGGE n. 236/1993

(nn.107/SEGR/2006 – 40/CONT/V/2007 - 78 CONT/V/2007)

Avviso FC/2013

Formazione Continua

Piani formativi aziendali e pluriaziendali

Indice

- A) Riferimenti legislativi e normativi**
- B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso**
- C) Priorità trasversali**
- D) Azioni finanziabili e soggetti attuatori**
- E) Destinatari**
- F) Risorse disponibili e vincoli finanziari**
- G) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato**
- H) Modalità e termini per la presentazione dei piani**
- I) Procedure e criteri di valutazione**
- L) Tempi ed esiti delle istruttorie**
- M) Obblighi del soggetto attuatore**
- N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa**
- O) Indicazione del foro competente**
- P) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.**
- Q) Tutela della privacy**
- R) Informazioni e pubblicità**
- S) Settori industriali innovativi individuati da D.G.R. n.1552 del 07/08/2009 (BURP n.139 del 04/09/2009)**

Allegati

A) Riferimenti legislativi e normativi

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 1998/06 del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/08, Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (GUUE L 214 del 09/08/2008);
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio che modifica il Regolamento n. 1083/2006 e s.m.i.;
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005);
- Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";

- D. Lgs. n. 163/2006: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i.;
- D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
- Legge n. 845 del 21/12/1978 "Legge Quadro in materia di formazione professionale";
- Legge n. 236/1993 art. 9 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- Art. 17 della Legge n. 196/1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Circolare Ministeriale n. 2 febbraio 2009 pubblicata su G.U. 117 del 22 maggio 2009;
- Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, "Riforma della formazione professionale" e s.m.i.;
- Legge Regionale del 02/11/2006, n. 32, "Misure urgenti in materia di formazione professionale" come modificata dalla Legge Regionale n.32 del 05/12/2011;
- Legge Regionale del 03/08/2007, n. 23 "Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi"
- Regolamento regionale n. 2/2009 "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione". Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 24 suppl. del 11/02/09;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 15/03/2004 recante criteri e procedure per l'accreditamento delle sedi formative;
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2023 del 29/12/2004, pubblicata in BURP n. 9 del 18/01/2005, e n. 1503 del 28/10/2005, pubblicata in BURP n. 138 del 09/11/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regione n. 1552 del 07/08/ 2009, Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008. Individuazione dei settori industriali innovativi.
- Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con Fondi Strutturali.

B) Obiettivi generali e finalità dell'avviso

Il sistema produttivo pugliese è caratterizzato dalla presenza rilevante di piccole e medie imprese che manifestano molte difficoltà nell'affrontare processi di aggiornamento dei propri dipendenti e nell'esprimere i propri fabbisogni professionali in funzione degli obiettivi dell'impresa.

Nell'intento di sostenere e orientare le iniziative di formazione a favore dei lavoratori per aggiornarne ed accrescerne le competenze, di favorire la competitività delle imprese, migliorare la capacità di adattamento e di anticipazione dei cambiamenti da parte del sistema produttivo è necessario collegare in maniera più sistematica gli interventi di formazione alle esigenze espresse dai sistemi produttivi in una logica complessiva di sviluppo tenendo presente in particolare l'obiettivo di sostenere i processi di trasferimento tecnologico e di utilizzazione dei risultati delle attività di ricerca.

L'obiettivo è fornire sia alle Grandi che alle Piccole e Medie Imprese (PMI) sostegni finanziari per rafforzare la competitività del sistema economico e produttivo attraverso l'adeguamento e lo sviluppo delle competenze organizzative e della professionalità dei dipendenti.

A tal fine la Regione Puglia con il presente Avviso, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di formazione professionale, intende promuovere la presentazione di piani formativi aziendali e pluriaziendali, rivolti alla formazione degli occupati di una o più imprese.

II PIANO FORMATIVO

Per "piano formativo" si intende un programma organico di azioni formative e non formative concordato tra le parti sociali interessate, rispondente alle esigenze aziendali.

Per azione formativa si intende un percorso formativo composto da uno o più moduli didattici funzionali all'aggiornamento o riqualificazione delle conoscenze e/o competenze di un gruppo omogeneo di destinatari.

Il piano formativo si compone:

- dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali¹, parte integrante del piano stesso, in cui sono motivati gli obiettivi e le finalità del progetto;
- di un elaborato tecnico-progettuale, parte integrante del piano formativo, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative e non formative;

¹ Nell'accordo firmato congiuntamente dai rappresentanti delle Parti sociali devono essere riportate le generalità dei sottoscrittori ed essere debitamente timbrato da ciascuna organizzazione

- del piano finanziario, relativo alla realizzazione dell'intervento complessivo;
- di altri eventuali documenti a sostegno del piano formativo.

Nell'accordo, **devono essere indicati:**

- Denominazione del piano;
- Obiettivi e le finalità
- azioni formative previste con relativa indicazione del numero di ore e numero di partecipanti
- la/le azienda/e aderenti.

Si specifica altresì che l'accordo deve essere sottoscritto dall'impresa e dalla r.s.u. della stessa impresa oppure, qualora non presente in azienda l'r.s.u., dalle associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.

Poiché l'accordo presuppone l'adesione dei soggetti diversi, appartenenti rispettivamente alle diverse parti, non saranno ritenuti ammissibili e saranno esclusi i piani formativi accompagnati solo dal parere positivo dell'impresa o dal parere positivo di una organizzazione sindacale.

C) Priorità trasversali

Costituiranno elementi di valutazione il riferimento e l'illustrazione di specifiche modalità attuative che tengano conto delle seguenti priorità:

- Pari opportunità e non discriminazione: il principio di pari opportunità sarà perseguito con una logica di intervento fondata sul mainstreaming garantendo, ove possibile, una presenza femminile che orientativamente rifletta la situazione del mercato del lavoro e al tempo stesso promuovendo azioni specifiche;
- Sviluppo sostenibile: gli obiettivi dell'intervento dovranno essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, della promozione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente;
- Integrazione tra strumenti: la promozione di iniziative correlate ad operazioni affini per ambito e/o finalità finanziate con diverse fonti al fine di garantire il migliore impatto possibile sul territorio di riferimento;
- Complementarietà con gli obiettivi/azioni previste da altri documenti programmatici: le proposte dovranno dimostrare coerenza con gli indirizzi/strategie/obiettivi dei documenti regionali di programmazione in materia di sviluppo socio-economico complessivo del territorio;
- Buone prassi: saranno valutate positivamente le proposte che conterranno elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti aziendali;

- Qualità del partenariato: in termini di valore aggiunto garantito all'iniziativa dall'articolazione e dalla qualificazione dei soggetti coinvolti in coerenza con le azioni proposte;
- Sviluppo locale: i piani saranno valutati anche in funzione della realizzazione di azioni mirate allo sviluppo sia di aree sub regionali che di aree di crisi industriale ed occupazionale e riferibili ad accordi promossi da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati.

D) Azioni finanziabili e soggetti attuatori

Gli interventi finanziabili

Con il presente Avviso si intendono finanziare:

- interventi di formazione tecnica o tecnologica o produttiva, finalizzati allo sviluppo delle tecniche e delle tecnologie produttive in senso lato ed alla conduzione di impianti, attrezzature o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi;
- interventi di formazione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto e all'ottimizzazione del ciclo produttivo;
- interventi di formazione organizzativo – gestionale, finalizzati allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne;
- formazione connessa allo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione, di marketing, di informazione, di sviluppo commerciale;
- formazione di personale dedicato ai processi di commercio con l'estero e di internazionalizzazione d'impresa;
- percorsi di sostegno ai processi di sviluppo delle PMI e dei sistemi locali;
- percorsi di sostegno ai processi di sviluppo dell'artigianato;
- percorsi di sostegno ai sistemi di gestione ambientale, con attenzione alla gestione dei rifiuti e al risparmio di risorse idriche ed energetiche;

I percorsi formativi dovranno contenere un'analisi dei fabbisogni professionali e formativi dell'impresa/imprese interessata/e. Tale analisi dovrà evidenziare le necessità di formazione specifica e/o di formazione generale.

Sono individuati quali elementi di qualificazione dei piani presentati:

- la contestualizzazione degli interventi formativi nell'ambito delle specificità aziendali;
- la progettazione di interventi di formazione tecnico/specialistica per l'aggiornamento delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze dei lavoratori attivi in settori produttivi innovativi individuati con la DGR del 7 agosto 2009, n. 1552;
- la progettazione finalizzata all'aggiornamento, riqualificazione professionale e/o reinserimento lavorativo dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali.

Le attività formative di aggiornamento e/o riqualificazione non potranno avere una durata superiore a **80 ore pro capite**.

Il numero di soggetti da porre in formazione, **per ciascun piano formativo**, non potrà essere inferiore a **4 Unità**.

I percorsi formativi di cui al punto precedente si svolgono di norma durante l'orario di lavoro; possono essere svolti anche fuori dell'orario di lavoro sulla base dell'accordo sottoscritto con le parti sociali che ne regoli le modalità e gli aspetti retributivi.

I soggetti attuatori devono garantire una adeguata diffusione e pubblicizzazione dell'interventi formativi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e della Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/09 pubblicata sul BURP n.13 del 22/01/09.

Gli interventi approvati dovranno essere avviati entro e non oltre 60 giorni dalla firma dell'atto unilaterale e dovranno concludersi entro **12 mesi** dalla data di avvio dell'attività didattica.

Non è ammessa nessuna variazione in aumento e/o in sostituzione delle imprese partecipanti.

Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD).

La data di avvio delle attività sarà quella **comunicata** dal Legale Rappresentante del soggetto attuatore **entro e non oltre il giorno d'inizio:**

- **a mezzo raccomandata A/R** da inoltrare, all'Ufficio "Programmazione ed Attuazione dell'Attività Finanziarie;
- **a mezzo posta elettronica certificata** all'indirizzo monitoraggio.vigilanza.controlloattivita@pec.rupar.puglia.it all'Ufficio

"Monitoraggio, Vigilanza e Controllo delle attività formative – ex funzione A.T.V.C. regionale" (di seguito denominato "Ufficio MVC – ATVC").

Soggetti attuatori

I piani formativi possono essere presentati ed attuati da:

- singole imprese solo ed esclusivamente per i propri dipendenti;
- per i Piani pluriaziendali obbligatoriamente da Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) o loro consorzi e/o Raggruppamenti Temporanei di Scopo (RTS), già costituiti o in via di costituzione;
- organismi di formazione accreditati per la macrotipologia *"formazione continua"*, a cui l'azienda/e affidi/no l'incarico di realizzare l'attività formativa sia per i piani aziendali che pluriaziendali.

Si specifica che, nel caso di piani pluriaziendali affidati ad ente di formazione accreditato, le imprese partecipanti non saranno tenute a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo.

Al piano va allegata la nota/e (su carta intestata) con la quale il legale rappresentante di ciascuna azienda interessata ha conferito formale incarico all'organismo di formazione per la presentazione ed attuazione dell'intervento formativo.

L'accreditamento degli enti di formazione sarà verificato d'ufficio.

Le imprese partecipanti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né a carico delle quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né in stato di sospensione dell'attività commerciale.

Ogni impresa può presentare, direttamente o tramite organismi di formazione o RTI/RTS/Consorzio un solo piano formativo.

Nel caso in cui una stessa impresa dovesse risultare presente in più piani saranno esclusi dalla valutazione tutte le proposte formative in cui essa è presente.

Gli enti di formazione non potranno presentare più di 5 piani formativi a valere sul presente avviso, pena l'esclusione, di tutte le proposte nelle quali figura il medesimo ente di formazione.

Pei i **Piani pluriaziendali**, in caso di RTI o RTS, i soggetti proponenti dovranno indicare

l'intenzione a costituirsi in raggruppamento indicando all'interno del formulario i ruoli, le competenze, la suddivisione finanziaria tra i singoli soggetti partecipanti alla realizzazione del piano presentato e la sede di svolgimento dell'attività formativa presso una delle aziende componenti il raggruppamento o presso la sede accreditata dell'ente di formazione.

Tutti i soggetti candidati devono essere in regola in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999 e in regola con i versamenti dei diversi contributi fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori, nonché ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale n. 28/2006 e Regolamento Regionale n. 31/2009, in materia di contrasto al lavoro non regolare che prevede come clausola: *«È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.*

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno *maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*.

A norma dell' art. 23, punto 5 della L.R. n. 15/2002 il soggetto attuatore non potrà delegare le attività affidate, ma potrà ricorrere unicamente ad "apporti specialistici preventivamente autorizzati" (per "apporto specialistico" si intende l'eventuale collaborazione per competenze di cui il soggetto attuatore non dispone in maniera diretta e comunque non oltre il limite massimo del 2% del contributo pubblico assegnato).

A tal fine, per le attività di cui al presente avviso, si considereranno *"preventivamente autorizzati"* gli apporti specialistici espressamente indicati nel formulario dei piani, con la specificazione dei soggetti giuridici cui si intende affidare tale apporto allegando certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, CV della società sottoscritto dal Legale rappresentante, scrittura privata in cui sia dettagliata l'attività dell'apporto ed il relativo corrispettivo finanziario, se positivamente valutati in sede di esame di merito dei piani.

Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Per gestione in proprio si

intende quella effettuata attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali.

Non costituiscono fattispecie di delega gli incarichi professionali a persone fisiche. Pertanto non si considera apporto esterno l'affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o l'intervento di "esperti" (intendendosi per "esperto" colui che interviene in maniera specialistica e occasionale, con l'obiettivo specifico di supportare l'attività formativa con l'esperienza maturata nell'attività professionale).

Non verrà accolta richiesta di delega presentata successivamente alla presentazione del piano, salvo casi del tutto eccezionali.

Tra soggetto attuatore e delegato non devono sussistere forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile. Inoltre i due soggetti devono essere fra loro indipendenti secondo quanto previsto nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.

Il soggetto delegato non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, dell'azione. Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento è, in ogni caso, il soggetto attuatore, anche per le azioni delegate.

I soggetti delegati prestano la loro opera entro limiti qualitativi e quantitativi predeterminati nell'atto di delega; devono emettere fattura per la prestazione eseguita con riferimento a quanto previsto nell'atto di delega.

Non si configura delega tra partner di RTI/RTS. Nel caso di consorzi (associazioni o imprese parte di gruppo/consorzio/associazione) non configura altresì delega il coinvolgimento di consorziati (associati o altre imprese collegate) indicati nel progetto.

Le variazioni riguardanti il personale docente e non docente esterno incaricato dall'ente di formazione (nel computo viene escluso il personale dipendente con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato), così come indicato al paragrafo 2.4 del formulario, **non saranno ritenute ammissibili oltre il limite del 50%** del numero complessivo di risorse umane esterne indicato in progetto. Si intendono variazioni le sostituzioni, gli aumenti, le riduzioni del personale indicato al paragrafo 2.4 del formulario.

In caso di mancato rispetto del limite suddetto, l'ente incorrerà nel disconoscimento delle relative spese in fase di rendicontazione.

Sarà inoltre necessario, **pena l'esclusione**, inserire nell'apposito riquadro del succitato paragrafo 2.4 del formulario ulteriori informazioni relative al personale da coinvolgere (*nome*

e cognome, funzione, tipologia di contratto, caratteristiche professionali, riferimenti all'accREDITAMENTO o al curriculum allegato ecc.).

E) Imprese e lavoratori destinatari

Imprese

Le imprese beneficiarie sono le imprese di diritto privato, assoggettate al contributo dello 0,30% sul monte salari, di cui all'art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall'art.25 della Legge 21/12/1978 n.845 e successive modificazioni (contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versato prioritariamente all'INPS) che prestino la loro attività lavorativa presso un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale.

Sono escluse le imprese a prevalente capitale pubblico, le associazioni e le fondazioni.

Lavoratori destinatari

- a) Lavoratori occupati di imprese di diritto privato che prestino la loro attività lavorativa presso un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale. Per lavoratori occupati si intendono i lavoratori dipendenti, compresi i soci di imprese cooperative, con rapporto di lavoro subordinato;
- b) lavoratori dipendenti in CIG/ CIGS;
- c) lavoratori con contratto a progetto così come definito dal D.Lgs. n.276 del10/09/2003, purchè l'attività formativa si svolga durante la vigenza contrattuale;
- d) apprendisti se l'intervento formativo è aggiuntivo rispetto a quello previsto dal contratto e dalla normativa vigente.

Gli interventi formativi rivolti ai lavoratori in cassa integrazione a zero dovranno prevedere il piano di rientro da allegare al formulario di presentazione della proposta (allegato 9).

F) Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse per il finanziamento delle azioni previste nei piani formativi sono rivenienti da:

1. Decreto del Dirigente della Divisione V dell'Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/Cont/V/2007 del 07 maggio 2007 a valere sui fondi della Legge 19/7/1993 n.236 – art.9, per un importo complessivo di **€ 1.702.892,40**;

2. Decreto del Dirigente della Divisione V dell'Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 CONT/V/2007 del 23 dicembre 2011 a valere sui fondi della Legge 19/7/1993 n. 236 – art. 9, per un importo complessivo di **€ 622.712,67**;
3. Decreto Direttoriale 107/SEGR/2006 del 10 maggio 2006 a valere sui fondi della Legge 19/7/1993 n. 236 – art. 9, per un importo complessivo di **€ 1.571.397,18**.

Tale disponibilità potrà essere incrementata a seguito di ulteriori disponibilità derivanti da economie rivenienti da circolari e/o avvisi precedenti a valere sulle risorse ex Legge n. 236/1993 e/o FSE.

L'importo complessivo per gli interventi del presente avviso ammonta ad **€ 3.897.002,25**.

Il contributo pubblico concesso per ogni singolo *piano formativo aziendale e pluriaziendale* non può superare l'importo di **€ 100.000,00**.

Il finanziamento prevede una copertura del 100% della spesa pubblica, con un parametro massimo di costo di **€ 15,00 per ora/allievo, al netto del contributo privato**.

Le imprese devono garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo totale del piano.

Nel caso di piani pluriaziendali ciascuna azienda coinvolta dovrà garantire la propria quota di cofinanziamento per almeno il 20%.

Tale cofinanziamento può essere costituito in tutto o in parte dal costo del lavoro **se l'attività corsuale coincide con l'orario di lavoro ordinario e/o straordinario**.

Il reddito dei lavoratori, temporaneamente sospesi e percettori di ammortizzatori sociali, qualora sia a totale carico dell'INPS o partecipato con altri fondi, non concorre alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico del proponente.

I finanziamenti previsti saranno erogati, a sottoscrizione dell'atto, secondo le seguenti modalità:

- acconto del 50% dell'importo assegnato ad ogni singolo piano, ad avvenuta comunicazione di avvio dell'attività;
- un pagamento intermedio, da richiedere entro i 2/3 di durata dell'arco temporale di realizzazione del piano definito nell'atto di adesione, a rimborso delle spese sostenute e certificate dal soggetto attuatore pari al 90% dell'acconto erogato, a presentazione di apposita domanda di pagamento redatta secondo il modello diffuso dalla Regione, con la quale si attesta di aver effettivamente sostenuto le spese di cui si richiede il

rimborso e che le stesse sono riferibili a spese ammissibili; è fatto obbligo ai soggetti attuatori di richiedere, prima della presentazione del rendiconto finale, il pagamento intermedio fino alla concorrenza massima dell'ulteriore 45% dell'importo dell'operazione ammessa a finanziamento;

- saldo nella misura del 5%, a chiusura delle attività, a presentazione di domanda di pagamento e previa verifica ed approvazione della rendicontazione esibita dal soggetto attuatore.

La richiesta di primo acconto, pari al 50% del finanziamento, e la successiva domanda di pagamento intermedio, fino alla concorrenza dell'ulteriore 45% dell'importo dell'operazione ammessa a finanziamento, devono essere accompagnate da **fideiussione** a garanzia dell'importo richiesto rilasciata da:

- banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia;
- società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;
- società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell'elenco tenuto presso la Banca d'Italia. Si informa che l'elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell'Economia e Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia <http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/> utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari Finanziari [scorrere fino a "*Consultazione elenco*" e cliccare su Società cancellate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze].

Il soggetto attuatore e tutte le imprese partecipanti, per l'intera durata dell'operazione, dovranno risultare in regola con i versamenti dei diversi contributi fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né versare in stato di sospensione dell'attività commerciale; non devono, inoltre, esistere provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria a carico del soggetto attuatore, né azioni di pignoramento per il recupero delle somme in questione.

La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

La polizza fideiussoria dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con DD n. 863/11 pubblicata sul BURP n. 83 del 26/05/2011 e la sua validità non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del beneficiario.

G) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

I finanziamenti del presente Avviso, avendo come beneficiarie le Aziende rientrano nella disciplina degli "Aiuti di Stato" così come definita dai Regolamenti della Commissione Europea. La disciplina prevista dai Regolamenti di seguito indicati, si applica ai piani formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, dato che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

Le imprese, presso le quali i lavoratori destinatari degli interventi sono impiegati si devono impegnare a garantire il cofinanziamento nella misura necessaria ad assicurare il non superamento delle intensità di aiuto fissati dai Regolamenti comunitari.

L'azienda beneficiaria, dovrà optare per uno dei due regimi di seguito individuati, indicando espressamente la scelta effettuata

- *regime "di esenzione" di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);*
- *regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").*

Regolamento (CE) n. 800 del 09/08/2008, recepito dal Regolamento Regionale n. 2/2009 pubblicato sul BURP n. 24 suppl. del 11/02/09 :

	Formazione Generale		formazione specifica	
	<u>Intensità di aiuto</u>	cofinanziamento	<u>Intensità di aiuto</u>	cofinanziamento
Grandi Imprese	60 %	40%	25 %	75%
Medie imprese	70 %	30%	35 %	65%
Piccole imprese	80 %	20%	45 %	55%

L'intensità di aiuto può essere aumentata, a concorrenza di una intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili².

Nel caso di piani che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

Per il settore dei trasporti marittimi, l'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il piano di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante alla formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumero;
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

Effetto di incentivazione: l'articolo 8, comma 3, del Reg. (CE) n. 800/2008 condiziona la concessione di **aiuti alle grandi imprese** alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta che dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri (allegato 4.3):

- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
- un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.

Ai fini della determinazione delle intensità di aiuti applicabili, si definisce:

formazione specifica: quella che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

² Per tali definizioni si rimanda all'art.2 del Regolamento CE 800/08.

formazione generale: quella che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.

Si precisa che è ritenuta *formazione generale*:

- la *formazione interaziendale*, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- la *formazione riconosciuta*, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia;
- la formazione in materia di gestione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, in materia di sicurezza sul lavoro, la formazione linguistica, la formazione relativa ad alfabetizzazione informatica con riferimento ad applicativi per office automation, fogli elettronici, videoscrittura, database software di presentazione, linguaggi di programmazione;
- la *formazione di base* per l'impresa, relativa a elementi di marketing, contabilità, normativa fiscale, management, organizzazione ed economia aziendale, responsabilità sociale delle imprese, tecnica di comunicazione, qualità, sicurezza, normativa ambientale (gestione dell'ambiente), innovazione in campo ambientale, normativa del lavoro e contrattualistica.

Nel caso in cui il progetto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

Per la definizione comunitaria di PMI si rinvia a quanto indicato nell'allegato 1 del Regolamento CE 800/08. Si riporta in sintesi quanto contenuto nel suddetto allegato:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (**PMI**) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;

- nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- *progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese in difficoltà.*
Si considerano in difficoltà:
 - per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
 - per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento di esenzione 800/2008;
- *importo dell'aiuto relativo ad un'impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 2 milioni di euro;*
- *aiuti alla formazione a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli già disciplinati dal regolamento (CE) 1857/2006 sull'esenzione degli aiuti di Stato a favore delle PMI attive nel settore agricolo, in particolare corsi di formazione per promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità³ e aiuti per i corsi di istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori nell'ambito delle attività connesse alle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo⁴;*
- *progetti di piccola, media o grande impresa iniziati prima di presentare la domanda di aiuto;*
- *progetti di grande impresa, che, pur avendo presentato la domanda di aiuto prima dell'inizio del corso di formazione, non abbia anche dimostrato che l'aiuto alla formazione di cui al presente regime contribuisce ad aumentare la spesa prevista, in assenza di aiuto, per il corso di formazione o la sua portata in termini di corsi, ore o lavoratori coinvolti oppure dei tempi di realizzazione del progetto di formazione per il quale si richiede il contributo;*
- *progetti di imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.*

³ Art. 14, paragrafo 2, lettera c del Regolamento (CE) 1857/2006.

⁴ Art. 15, paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1857/2006 .

Regolamento (CE) n. 1998/06 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

- Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
 - aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
 - aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - aiuti ad imprese attive nel settore carboniero;
 - aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - *aiuti concessi a imprese in difficoltà.*
- La soglia degli aiuti "de minimis" è di 200.000 Euro, incluso l'aiuto da erogare, sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro.
- Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta è tale per cui non contano i mesi dell'anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, per il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria (ad es. novembre 2012, anno finanziario 2012 e le due precedenti, 2011 e 2010).

- Diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/2001, l'impresa non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto "de minimis". Questo divieto è indipendente dall'aver o meno raggiunto la soglia dei 200.000 o 100.000 Euro.
- Al momento della presentazione dei piani deve essere presentata un'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 Euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato).
- La dichiarazione "de minimis" deve riguardare tutti i contributi ricevuti a tale titolo nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.
- Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi "de minimis" ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola "de minimis" – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da S.r.l. a S.p.A.), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi "de minimis" ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Clausola DEGGENDORF

La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali

la medesima ha ordinato il recupero. Per dare attuazione alle richieste della Commissione europea l'Italia ha emanato il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato sulla GURI del 12 luglio 2007, n. 160.

Pertanto nel caso di scelta del regime di esenzione, in applicazione del D.P.C.M. 23/05/2007, è condizione necessaria ai fini della concessione dell'aiuto la presentazione della dichiarazione sostitutiva (allegato 4.2) di cui all'art. 8 del predetto D.P.C.M..

H) Modalità e termini per la presentazione dei piani

Al fine della partecipazione al presente avviso i soggetti attuatori dovranno presentare **un plico che dovrà essere composto, pena l'inammissibilità dell'istanza di candidatura, da due diverse buste chiuse e sigillate** di cui:

1. **Una busta contraddistinta dalla dicitura "Ragione sociale soggetto attuatore - Documentazione di ammissibilità - "L.236/93 - Avviso n. Fc/2013 - Piani formativi aziendali e pluriaziendali "** **contenente, pena l'esclusione:**

- **la domanda di partecipazione** conforme all' **Allegato 1** sottoscritta dal legale rappresentante ed autenticata nei termini di legge;
- **la documentazione di ammissibilità** di cui al successivo paragrafo I);
- **l'elenco di tutti i piani** contenuti nella domanda con le relative indicazioni, conforme all'**Allegato 2 e l'elenco delle aziende partecipanti** con le relative indicazioni conforme all' **Allegato 2 bis** (elenchi da produrre anche su supporto magnetico **(CD) in formato excel versione office 2003 per sistema operativo windows XP;**
- **accordo sottoscritto dalle parti sociali** così come definito al paragrafo B).

Tutta la documentazione cartacea suindicata, **pena l'esclusione**, dovrà essere debitamente fascicolata, le pagine dovranno essere progressivamente numerate e siglate dal legale rappresentante e l'ultimo foglio dovrà riportare sul retro la dicitura, sottoscritta dal legale rappresentante: *"il presente fascicolo si compone di n pagine";*

2. **una busta contraddistinta dalla dicitura "Ragione sociale soggetto attuatore..... - Documentazione per la valutazione di merito - "L.236/93 - Avviso n. Fc/2013 - Piani formativi aziendali e pluriaziendali"** **contenente, pena l'esclusione:**

- **un formulario (un originale e una copia) per ogni piano presentato**

(**Allegato 9**) le cui pagine, pena l'esclusione, dovranno essere progressivamente numerate e siglate dal legale rappresentante; l'ultimo foglio dovrà riportare sul retro la dicitura, sottoscritta dal legale rappresentante: "*il presente fascicolo si compone di n pagine*"; il formulario dovrà essere inviato, pena l'esclusione, anche su n. 4 supporti magnetici (CD in formato leggibile dal sistema operativo *windows XP* - versione *office 2003*) riportanti il piano presentato, editato conformemente al formulario.

Si precisa che il formulario e il relativo "**Piano Finanziario**" andranno compilati in ogni riquadro, ovvero apponendo la dicitura "**non pertinente**" negli spazi ritenuti tali dal soggetto attuatore.

Le due buste dovranno essere chiuse in un plico debitamente sigillato che, pena l'esclusione, dovrà riportare l'indicazione della "**ragione sociale**" del soggetto attuatore e la dicitura "**L.236/93 - Avviso n. FC/2013 - Piani formativi aziendali e pluri aziendali**".

Il plico dovrà essere consegnato, pena l'esclusione, esclusivamente a mano o tramite servizio di corriere espresso, al seguente indirizzo:

REGIONE PUGLIA

Servizio Formazione Professionale

Via Corigliano 1 - Zona Industriale

70132 - B A R I

I termini di consegna sono inderogabilmente fissati, pena l'esclusione, secondo quanto di seguito stabilito:

- **1° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno 31/03/2012**

- **2° scadenza: entro le ore 13.00 del giorno 30/06/2012**

La consegna del plico sarà comprovata da apposita ricevuta rilasciata dal Servizio Formazione Professionale.

La consegna del plico in date e orari diversi da quanto suindicato comporta la "dichiarazione di irricevibilità" dello stesso ai fini delle graduatorie.

I) Procedure e criteri di valutazione

Alla domanda, devono essere allegati:

- a. Dichiarazione sostitutiva di certificazione conforme all'Allegato 3 da cui risulti l'iscrizione al Registro delle imprese, la composizione degli organi statutari (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) ed i relativi poteri.
- b. dichiarazioni sostitutive di certificazione, conforme all'**Allegato 3.1**, sottoscritte dal legale rappresentante e da ciascun amministratore dell'ente/impresa, con allegati documenti di identità di ciascun dichiarante in corso di validità, rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dalle quali risulti che gli stessi:
 - non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
 - non siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
- c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda interessata alla formazione completa in ogni sua parte, come da allegato, pena l'esclusione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR (**Allegato 4**), attestante:
 - la qualifica di piccola/media oppure grande impresa, ai sensi della definizione comunitaria; il regime di aiuto prescelto;
 - l'impegno a cofinanziare l'intervento formativo per almeno il 20%;
 - il rispetto della regola del "*de minimis*", secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/06 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea Serie L n.379 del 28/12/2006) (**Allegato 4.1 se pertinente pena l'esclusione**);
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione in base a quanto disposto dal DPCM del 23/05/07 (**Allegato 4.2 se pertinente pena l'esclusione**);
 - Dichiarazione ex art.8 Regolamento (CE) n.800/2008 (**Allegato 4.3 se pertinente pena l'esclusione**);
- d. Dichiarazione afferente la corretta applicazione ai propri dipendenti del CCNL di riferimento; il rispetto delle prescrizioni dell'art. 17 della Legge n. 68/1999 in materia di

disciplina del diritto al lavoro dei disabili e l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contribuzione (**Allegato 5**);

- e. Dichiarazione di non avere avanzato, a valere su altri fondi, richiesta di contributo per il/i progetto/i presentato/i; di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto della domanda presentata (**Allegato 6**);
- f. Dichiarazione di intenti a costituirsi in R.T.S./R.T.I. (**Allegato 7** se pertinente)
- g. Dichiarazione di adesione dell'impresa al piano formativo e di affidamento dell'incarico per la presentazione della proposta (**Allegato 8**);

Nei casi di affidamento dell'incarico le imprese devono comunque presentare la documentazione di cui ai punti (a - c - d - e - g)

In caso di R.T. i documenti (e/o le sottoscrizioni) dovranno essere riferiti, pena l'esclusione, a tutti i soggetti coinvolti.

I documenti di cui al precedente punto c) non vanno esibiti dagli enti di formazione, in caso di delega o di partecipazione a R.T. qualora tale partecipazione non sia finalizzata alla formazione dei propri dipendenti.

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere accompagnate, per ogni soggetto dichiarante, dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Esame di ammissibilità

La fase di ammissibilità dei piani sarà effettuata da un apposito nucleo istituito presso il Servizio Formazione Professionale.

Costituiscono **motivi di esclusione dalla successiva valutazione di merito** (inammissibilità) le proposte progettuali:

- pervenute oltre le ore 13.00 dei giorni stabiliti per la presentazione;
- presentati da soggetto non ammissibile;
- pervenuti in forme diverse da quelle indicate al paragrafo H), in riferimento al confezionamento del plico e alle modalità di consegna;
- non corredati dei documenti di cui ai paragrafi H) e I);
- prive dell'accordo sottoscritto dalle parti sociali come previsto al paragrafo B).

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l'ammissibilità, l'Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta. Diversamente, solo nel caso di non

perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell'istanza. In tale caso, l'Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente.

In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito dall'Amministrazione, si procederà alla declaratoria di inammissibilità.

Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà parimenti dichiarata inammissibile.

Valutazione di merito

La valutazione di merito dei piani sarà effettuata, in base alla normativa vigente, da un apposito nucleo di valutazione istituito presso il Servizio Formazione Professionale e composto da funzionari interni individuati dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

Il nucleo di valutazione procederà all'esame dei piani applicando i criteri indicati nel paragrafo seguente.

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio **max di 1.000 punti**, derivante da:

1. Finalizzazione dell'attività	max 200 punti
coerenza con gli obiettivi generali e specifici definiti nel presente avviso	
2. Qualità progettuale	max 300 punti
- contestualizzazione degli interventi formativi nell'ambito delle specificità aziendali/settoriali e distrettuali (punteggio max 100) - coerenza e qualità complessiva della struttura progettuale, in termini di azioni, contenuti e tipologia di destinatari (punteggio max 150) - accordi e/o partenariati con strutture pubbliche o private (punteggio max 50)	
3. Economicità	max 200 punti
- congruenza dei costi specifici indicati in relazione alle azioni previste (max 100) - economicità della proposta progettuale (max 100)	

4. Elementi di premialità	max 300 punti
----------------------------------	----------------------

- progettazione finalizzata a promuovere la partecipazione femminile e a coinvolgere il maggior numero di donne (30)
- lavoratori con età superiore ai 50 anni e numero di lavoratori coinvolti (max 40)
- soggetti con basso titolo di studio e numero di lavoratori coinvolti (max 40)
- progettazione di interventi di formazione tecnico/specialistica (Max 40)
- lavoratori in Cig/Cigs/ (allegare piano di rientro) (Max 50)
- interventi formativi per l'adeguamento delle professionalità dei dipendenti di aziende che dimostrino di aver investito in attività di ricerca e sviluppo finanziate in tutto o in parte dall'azienda stessa. (Max 50)

A tal fine l'azienda deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da modello allegato al presente avviso (Allegato 9.1)

- Interventi formativi rivolti a lavoratori di imprese operanti in uno dei settori industriali innovati così come individuati dalla D.G.R. del 7 agosto 2009, n. 1552 (Max 50);

Motivi di esclusione dei piani formativi in fase di valutazione di merito

In fase di valutazione di merito saranno esclusi i piani:

- compilati su modulistica difforme da quella allegata all'avviso;
- che presentino incompletezza dei dati necessari per l'identificazione e la valutazione della proposta;
- rivolti a tipologie di Destinatari non previsti al paragrafo E) e con un numero minimo inferiore a quanto riportato al paragrafo D);
- che superino il massimo stabilito in termini di ore di formazione pro capite erogabili come previsto al paragrafo D);
- privi del piano finanziario;
- che non rispettino il parametro di costo ora/allievo;
- che non rispettino l'importo massimo erogabile;
- che manifestino palese incongruenza tra caratteristiche dei destinatari e contenuto dei piani;
- tutte le proposte formative in cui dovesse risultare essere compresente la stessa impresa;

- che non garantiscano il cofinanziamento obbligatorio previsto.

Non saranno ammessi a finanziamento i piani cui risulterà attribuito un punteggio complessivo al di sotto della "soglia" minima pari al 70% del punteggio massimo attribuibile con riferimento ai soli criteri di cui ai punti 1-2-3.

Vale a dire che saranno finanziabili i piani che avranno raggiunto almeno un punteggio pari a 490 in riferimento ai seguenti criteri : Finalizzazione dell'attività; Qualità progettuale; Economicità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli piani sulla base dell'analisi del piano finanziario effettuata dal nucleo di valutazione.

L) Tempi ed esiti delle istruttorie

Per ciascuna scadenza suindicata, sulla base della valutazione effettuata, il Dirigente del Servizio, con proprie determinazioni, approverà le graduatorie in cui saranno indicati i piani ammessi a finanziamento.

L'approvazione dei piani avviene, nell'ordine decrescente di punteggio in essa definito, fino a copertura totale delle risorse assegnate, con arrotondamento per difetto all'ultimo corso integralmente finanziabile.

L'amministrazione procederà ad accogliere e valutare i piani fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le stesse dovessero esaurirsi con la 1° scadenza stabilita, l'amministrazione provvederà a comunicare tale evento e a porre termine alla presentazione delle proposte .

In caso di ex aequo, si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e del nucleo di valutazione.

Le graduatorie saranno pubblicate sul **Bollettino Ufficiale della Regione Puglia** e sul sito <http://formazione.regione.puglia.it>.

Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.

La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni.

La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.

M) Obblighi del soggetto attuatore

Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nell'atto unilaterale che sarà sottoscritto a seguito dell'ammissione a finanziamento, e previa presentazione della sotto elencata documentazione:

- a) atto di nomina del legale rappresentante, ovvero credenziali della persona autorizzata con procura speciale alla sottoscrizione dell'atto unilaterale di impegno;
- b) autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale si dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione di ammissibilità presentata ovvero si dichiarino le variazioni intervenute;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) piano finanziario rimodulato (se richiesto dall'amministrazione);

Il soggetto attuatore dovrà far pervenire la documentazione richiesta per la sottoscrizione dell'atto unilaterale entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Contestualmente alla richiesta del I° anticipo, i soggetti attuatori presenteranno gli estremi del conto corrente dedicato e/o di tesoreria per l'espletamento del servizio di cassa (e delle relative coordinate bancarie), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito, denominato "**Avviso FC/13 L.236/93 Piani formativi aziendali e pluriaziendali**", sul quale affluiranno tutti i fondi previsti per le attività affidate, e polizza fideiussoria a garanzia dell'importo richiesto.

N) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa

Per l'ammissibilità delle spese si rimanda a:

- D.P.R. 3 ottobre 2008 , n. 196: "*Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*", pubblicato in G.U. n. 294 del 17.12.2008, e successive modifiche ed integrazioni;
- Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2007/2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato Regioni;
- Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22/05/2009.

O) Indicazione del foro competente

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

P) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

REGIONE PUGLIA - Servizio Formazione Professionale

Via Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 BARI

Dirigente del Servizio F.P.: Dott.ssa Anna Lobosco

Responsabile del Procedimento SINO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA: Francesco Pitagora.

Responsabile del Procedimento SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA: Francseco Pitagora.

Q) Tutela della privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione all'avviso dai concorrenti saranno raccolti e trattati nell'ambito del procedimento di gara e dell'eventuale atto unilaterale secondo le modalità di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

R) Informazioni e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi al Regolamento (CE) n. 1083/2006 e alla Determinazione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del 22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con Fondi Strutturali.

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste:

- al Servizio Formazione Professionale, Via Corigliano 1 Zona Industriale - Bari, il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- al seguente numero telefonico : 080/5405409;
- al seguente indirizzo email: f.leuci@regione.puglia.it;

L'avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:

- www.regione.puglia.it
- <http://formazione.regione.puglia.it>

S) Settori industriali innovativi individuati da D.G.R. n.1552 del 07/08/2009 (BURP n.139 del 04/09/2009)

- Materiali avanzati: materiali e tecnologie per i trasporti, materiali e tecnologie nel settore delle costruzioni, materiali innovativi ad elevatissima efficienza e basso impatto ambientale, altri materiali avanzati.
- Logistica avanzata: trasporti e logistica avanzata, infomobilità di persone e merci.
- Aerospazio, aeronautica ed elicotteristica.
- Sistemi avanzati di manifattura: con riferimento alle filiere del settore tessile, della moda, del legno e arredo, della tecnoilluminazione e della mecatronica.
- ICT: con riferimento ai sistemi di telecomunicazione e componentistica ICT, alle architetture e al software, alle filiere dei web-services e della tecnologia del supercalcolo, alla produzione di contenuti digitali nell'industria televisiva e cinematografica.
- Ambiente e risparmio energetico: tecnologie per l'ambiente e per il riutilizzo, energie rinnovabili e efficienza energetica, usi razionali dell'energia e riduzione delle emissioni, tecnologie per l'edilizia ecosostenibile.
- Salute dell'uomo: sviluppo di materiali biocompatibili, vaccini, nuovi farmaci, produzione di anticorpi, farmaci e molecole di alto valore, tecnologie per la strumentazione biomedica con particolare riferimento a quelle per la diagnostica biomolecolare, biomeccanica, bionanotecnologica e per immagini.
- Sistema agroalimentare: con riferimento alla ricerca sulle componenti biologiche alla base della qualità, tipicità e salubrità dei prodotti; alla tracciabilità e caratterizzazione, anche di mercato, del valore e della novità del prodotto; alle biotecnologie tra cui le produzioni ecocompatibili e a ridotto fabbisogno idrico e le tecnologie finalizzate all'individuazione di OGM.